Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 17 luglio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo

Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1961, n. 556.

Soppressione del Vice consolato di seconda categoria in Adelaide (Australia) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di prima categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1

Il Vice consolato di seconda categoria in Adelaide (Australia), alle dipendenze del Consolato generale in Melbourne, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Adelaide (Australia) un Vice consolato di prima categoria, alle dipendenze del Consolato generale in Melbourne.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 557.

Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria del Consorzio idraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario della bonificazione umbra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 25 novembre 1958, con la quale il Consorzio idraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario della bonificazione umbra, con sede in Spoleto, ha chiesto la classifica, fra i comprensori di bonifica ai sensi dell'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, del proprio territorio ricadente nelle provincie di Perugia e Terni;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Visto il voto 26 ottobre 1960, n. 1 del Consiglio superiore dell'agricotlura;

Visto l'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il territorio del Consorzio idraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario della bonificazione umbra, con sede in Spoleto, ricadente nelle provincie di Perugia e Terni, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria, sulla base della corografia che munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

RUMOR — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 558.

Modifica all'art. 362 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 362 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 362 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito dai seguenti:

« Gli uffici provinciali del Tesoro provvedono direttamente ad eseguire, nei ruoli per le spese fisse, le variazioni in dipendenza:

1) di ritenute di natura non fiscale, consentite da apposite disposizioni legislative, in base a comunicazioni del capo dell'ufficio competente;

2) dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, in base a comunicazioni dei relativi atti concessivi emanati dalle competenti Amministrazioni;

3) di promozioni, di aumenti periodici di stipendio per anzianità e di aumenti anticipati di stipendio, in base a comunicazione dei relativi atti concessivi.

Tutte le comunicazioni indicate nel comma precedente sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

Le comunicazioni di cui al punto 1) debbono contenere l'attestazione che non vengono superati i limiti di cedibilità degli stipendi, salari e pensioni o gli altri particolari stabiliti dalle disposizioni vigenti. Gli uffici provinciali del Tesoro non danno corso alla variazione, informandone l'ufficio richiedente, qualora accertino il superamento dei detti limiti, in base agli atti in proprio possesso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1961, n. 559.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Beata Maria Vergine del Perpetuo Soccorso, in Menfi (Agrigento).

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Beata Maria Vergine del Perpetuo Soccorso, in Menfi (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1961, n. 560.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Altamura (Bari).

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Altamura ed Acquaviva delle Fonti in data 27 novembre 1960, integrato con dichiarazione del 19 gennaio 1961, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 561.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della provincia di San Giovanni Battista in frazione Serra di Genga del comune di Colbordolo (Pesaro-Urbino), con la parrocchia di Sant'Eracliano, in frazione Coldelce dello stesso Comune.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 6 gennaio 1961, relativo all'unione perpetua, nella forma « aeque principaliter », della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Serra di Genga del comune di Colbordolo (Pesaro-Urbino), con la parrocchia di Sant'Eracliano, in frazione Coldelce dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1961.

Autorizzazione alla Società per azioni « Reconta - Revisioni contabili e auditing », con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 24, ad esercitare attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione:

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della detta legge;

Vista la domanda presentata dalla Società « Reconta - Revisioni contabili e auditing - Società per azioni », con sede in Milano, via Fabio Filzi, 24, diretta a conseguire l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione, ai sensi della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società per azioni « Reconta - Revisioni contabili e auditing », con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 24, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per la grazia e la giustizia
GONELLA

(4239)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961
Scioglimento del Consiglio comunale di Roma.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale della Capitale, al quale sono assegnati per legge ottanta membri, risultò composto, dopo le elezioni del 6 novembre 1960, da trentacinque consiglieri delle varie correnti politiche di centro, da trenta consiglieri di quelle di estrema sinistra e da quindici esponenti delle varie forze politiche di destra e dell'estrema destra.

La mancanza di una decisa prevalenza numerica di un gruppo sugli altri rese incerta e problematica fin dall'inizio la costituzione degli altri organi del Comune, tanto che, dopo la nomina del sindaco — avvenuta il 19 dicembre in seconda convocazione e con una maggioranza relativa, in votazione di ballottaggio, di soli 31 voti contro i 29 riportati da altro candidato e 18 schede bianche — l'elezione della Giunta municipale poteva essere effettuata, attraverso laboriose trattative fra i vari gruppi, soltanto nella seduta consiliare del 30 gennaio 1961, nella quale sia i quattordici assessori effettivi che i quattro supplenti venivano eletti nella votazione di ballottaggio, non avendo alcun candidato conseguito, nelle due votazioni libere, la maggioranza assoluta dei voti.

Apparve, quindi, chiaro, fin dall'inizio, che l'Amministrazione, espressa dalla nuova rappresentanza capitolina, non avrebbe avuto vita facile e duratura; e, infatti, fra gli irriducibili contrasti sempre più affioranti fra i vari gruppi consiliari e riflettentisi comunque negativamente, con l'accantonamento dei più importanti problemi amministrativi, sul funzionamento stesso della Civica azienda, sindaco e Giunta poterono faticosamente funzionare per nemmeno tre mesi, finquando, cioè, nella seduta consiliare del 29 aprile 1961, rassegnarono le proprie dimissioni per la dichiarata impossibilità di raggiungere una intesa nella maggiore assise cittadina. Di tali dimissioni il Consiglio prendeva atto soltanto nella seduta del 19 maggio successivo dopo ampio dibattito iniziatosi fin dalla seduta del precedente giorno 9 e nel quale erano apparse manifeste, dalle dichiarazioni degli esponenti delle varie correnti politiche, l'inconciliabilità delle singole soluzioni prospettate e l'impossibilità, quindi, di una qualunque intesa che consentisse di risolvere — attraverso la nomina di una Amministrazione efficiente — la grave crisi della Civica azienda.

E infatti, la seduta indetta il 13 giugno successivo per la elezione del sindaco e della Giunta risultava infruttuosa, non avendo alcuno dei candidati riportato, sia nelle votazioni libere che in quella di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti prescritta dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e del pari infruttuosa riusciva — di fatto — quella di seconda convocazione indetta per il 20 successivo, nella quale il consigliere Alberto Canaletti Gaudenti, riuscito eletto in ballottaggio per la convergenza dei voti di vari gruppi contrapposti, dichiarava di non accettare la carica, riproponendo così con tale dichiarazione, della quale il Consiglio prendeva atto seduta stante, l'intero problema della costituzione dell'Amministrazione.

Considerato, pertanto, che, nonostante il lungo tempo decorso dalla presa d'atto delle dimissioni dei precedenti amministratori, il Consiglio comunale non era riuscito ad eleggere il sindaco e la Giunta, venendo meno, così, ad un dovere essenziale stabilito dalla legge, il Prefetto di Roma, con lettera del 24 giugno 1961 diretta al sindaco dimissionario — tuttora in carica per gli affari di ordinaria amministrazione — e da questo comunicata a tutti i consiglieri, diffidava formalmente il Consiglio a provvedere senza ulteriore indugio, e con riserva di ricorrere, in caso di remora, ai mezzi apprestati dalla legge, alla costituzione degli organi ordinari dell'Ente, e ciò anche in vista della necessità di ottemperare ai numerosi altri obblighi di legge, alcuni dei quali già scaduti e nei cui riguardi il Consiglio stesso, per la grave crisi che lo travagliava, risultava, quindi, già inadempiente.

Ma nemmeno tale estremo tentativo sortiva effetto alcuno.

Infatti, nella ulteriore seduta di prima convocazione, che era stata già indetta per il 4 luglio corrente, nessun candidato riportava, nelle due votazioni libere e in quella di ballottaggio, la prescritta maggioranza assoluta dei voti; in quella di seconda convocazione, indetta per il 7 corrente, e in ordine alla quale il prefetto, con suo telegramma del precedente giorno 4, aveva ribadito la propria diffida, fissando inequivocabilmente anche il termine per l'adempimento, la stessa convergenza di voti di gruppi contrapposti determinava, a scopo manifestamente dilatorio ed elusivo, una nuova elezione, nella votazione di ballottaggio, dello stesso consigliere Canaletti Gaudenti, il quale, pur dichiarando in seduta di accettare « con riserva » — il che precludeva che si potesse procedere, nella stessa seduta, all'elezione della Giunta — scioglieva poi la riserva il giorno successivo, dichiarando, con lettera diretta al sindaco per il Consiglio comunale e al prefetto, di rinunziare alla elezione.

Ed anche se, nella predetta lettera, il Canaletti Gaudenti ha usato il termine « dimissioni », appare chiaro il sostanziale significato di « non accettazione » della nomina, tant'è vero che la lettera è stata da lui indirizzata al sindaco Cioccetti, già dimissionario, con l'implicito riconoscimento della inefficacia della propria elezione.

Rilevato, pertanto, che, nonostante le reiterate diffide, il Consiglio comunale di Roma non è riuscito ad eleggere il sindaco e la Giunta, venendo così meno ad un adempimento prescritto dalla legge e di carattere essenziale ai fini del funzionamento della Civica azienda, il Prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'articolo 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, disponendone, frattanto, la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

In effetti, devono ritenersi pienamente ricorrenti, nella specie, gli estremi di legge per far luogo alla proposta misura di rigore, non essendo dubbio che il Consiglio comunale di Roma, in quanto non è riuscito ad esprimere validamente — ad onta delle diffide dell'autorità di vigilanza — un sindaco ed una Giunta in sostituzione dei dimissionari, abbia persistentemente violato l'obbligo di legge più essenziale ai fini del funzionamento dell'Ente.

Non può considerarsi soddisfatto, invero, da parte del predetto Consiglio, il cennato obbligo con l'avvenuta rielezione a sindaco, nella seduta del 7 luglio 1961, del consigliere Canaletti Gaudenti, il quale, eletto già nell'antecedente seduta del 20 giugno, aveva declinato l'incarico.

Per effetto della reiterata violazione di tale adempimento, poi, il Consiglio comunale ha posto in luce anche la propria incapacità ad assolvere gli altri obblighi finora negletti, per alcuni dei quali, essendo scaduti i termini previsti dalle relative leggi ed essendo stato formulato espresso, specifico rilievo nella diffida prefettizia, il Consiglio stesso è manifestamente inadempiente.

Fra questi, meritano particolare menzione l'approvazione del bilancio preventivo del 1961 — che, ai sensi dell'art. 129 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, avrebbe dovuto essere deliberata entro la sessione di autunno, e che è di vitale importanza, tenuto anche conto della grave crisi finanziaria nella quale il Comune si dibatte in conseguenza della ingente entità, sempre crescente, del disavanzo — nonchè la rinnovazione della Commissione elettorale comunale e della Commissione amministrativa della centrale del latte, la nomina di rappresentanti del Comune in seno a vari enti ecc.

Attesa, quindi, la palese, persistente carenza del Consiglio comunale di Roma — pur di fronte alle formali diffide del prefetto — in ordine a precisi e fondamentali adempimenti obbligatori per legge, si ravvisa la necessità, onde ovviare in modo risolutivo ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi del Civico ente, di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'11 corrente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Roma e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Francesco Diana, consigliere di Stato.

Roma, addì 12 luglio 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante le formali diffide del prefetto, il Consiglio comunale di Roma, a causa degli irriducibili contrasti interni, si è dimostrato manifestamente incapace di costituire efficienti organi di amministrazione, col conseguente ristagno di tutta l'attività del Civico ente, anche in ordine a numerosi altri adempimenti obbligatori per legge e di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Rilevato che tale carenza ha determinato una inammissibile situazione antigiuridica che pregiudica gravemente, oltretutto, gli interessi del Comune;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 luglio 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Diana, consigliere di Stato, è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

SCELBA

(4308)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea in Giurisprudenza

Il dott. Angelini Damiano, nato a Cupramontana (Ancona) il 22 dicembre 1881, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di Bologna l'8 novembre 1906.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4290)

Vacanza della cattedra di « Fisica » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, è vacante la cattedra di « Fisica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4291)

Vacanza della cattedra di « Calcolo delle probabilità » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma, è vacante la cattedra di « Calcolo delle probabilità » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4292)

Vacanza della cattedra di « Architettura e composizione architettonica » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di « Architettura e composizione architettonica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4293)

Vacanza della cattedra di « Chimica biologica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Sassari, è vacante la cattedra di « Chimica biologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4294)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura francese » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura francese » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4295)

Vacanza della cattedra di « Clinica oculistica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « Clinica oculistica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4296)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona compresa nel comune di Orbetello, località Capalbio (Grosseto)

Fino al 30 giugno 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Grosseto, dell'estensione di ha. 700 compresa nel comune di Orbetello, località Capalbio, delimitata dai sottoindicati confini:

da *nord* verso *est*: muro Bargello; muro oliveto grande; strada Pozzolino; strada Carigi; strada comunale Orbetello-Capalbio; strada Barrucola; strada Sicilia; strada Monteverro; strada vicinale Canetello; muro Bargello.

(4287)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona compresa nei comuni di Vallo di Lucania, Novi Velia e Cannalonga (Salerno).

Fino al 30 giugno 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Salerno, dell'estensione di ha. 2100 circa, compresa nei comuni di Vallo della Lucania, Novi Velia e Cannalonga, delimitata dai sottoindicati confini:

sud: dal ponte della Torna, mulattiera che sale al Gelbison e precisamente alla Croce di Rofrano, scende poi per la mulattiera che porta a Rofrano fino all'unione di detta mulattiera col fiume Sagrato;

est: dall'unione della mulattiera col fiume Sagrato per le località: Tempa di Fenello; Cognulo Stretto; Cognulo dell'Orco; Colle della Mologna; Ischia dei Masi; Parulo; vallone della Quarantana; monte Falascoso (m. 1.214);

nord-ovest: monte Falascoso, segue la cresta fino a monte Falascoso a quota 1/494; Tuzzi di Montepiano; valle del Faggio; Mastro Stefano; vallone di Castro; Tempa di Quattranni Saucina; capo Pastani; ponte della Torna.

(4285)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona compresa nel comune di Città di Castello, località Belvedere-Trogna (Perugia).

Fino al 30 giugno 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, dell'estensione di ettari 1000 circa, compresa nel comune di Città di Castello, località Belvedere-Trogna, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: strada comunale che dalle « Graticole » conduce a « Fiume » e « Pieve delle Rose »;

nord-est: strada vicinale che da « Pieve delle Rose » conduce alla strada statale Apecchiese;

est-sud-est: strada statale Apecchiese che dalla « Croce di Fraccano » conduce alla località « La Voltata », indi fossi di « Caprano » fino alla località « La Vigna »;

sud: strada vicinale che dal vocabolo « Vigna » conduce alla strada statale Apecchiese; strada statale Apecchiese fino al bivio detto di « Papetto » con la nuova strada della « Vitellesca »;

ovest: nuova strada della « Vitellesca » che dal bivio di « Papetto » conduce alla strada comunale delle « Graticole ».

(4286)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 815 — Data: 26 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: De Sanctis Vincenzo, natto a Ciorlano il 30 giugno 1923 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, al portatore 1 Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 10 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Pellegrino Lucia ved. Aprile — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1959, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 779 — Data: 18 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Pouget Giuseppina di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 2 — Capitale L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2845 — Data: 4 febbraio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Di Rienzo Carmine — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 — Data: 14 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Colone Enrico, nato a Roccavivi (L'Aquila) il 20 novembre 1905 — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali Mod. I P.R., al portatore 6 — Capitale L. 2800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 giugno 1961

Il direttore generale: GRECO

(3735)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici ed istituti magistrali, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, uno per esami e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1960, ai fini del passaggio anticipato, rispettivamente, alla terza e alla quarta classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorso per esami e titoli	Concorso per soli titoli
Ginnasi superiori:		
1) Materie letterarie	75	10
Licei classici:		
2) Lettere italiane e latine	13	1
3) Lettere latine e greche	22	2
4) Filosofia e storia	17	3
5) Storia dell'arte	2	—
6) Matematica e fisica	7	2
7) Scienze naturali, chimica e geografia	5	2
Licei scientifici:		
8) Lettere italiane e latine	9	1
9) Filosofia e storia	8	2
10) Matematica e fisica	6	1
11) Scienze naturali, chimica e geografia	2	1
12) Lingua straniera:		
Francese	2	—
Inglese	8	—
Tedesco	3	—
Spagnolo	1	—
13) Disegno	—	—
Istituti magistrali:		
14) Lettere italiane e storia	19	2
15) Lettere latine e storia	11	1
16) Filosofia e pedagogia	18	3
17) Matematica e fisica	14	2
18) Scienze naturali, chimica e geografia	5	1
19) Disegno	1	1
20) Musica e canto	—	—
21) Maestra giardiniera	—	—

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli.
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1960 appartenevano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e che alla stessa data erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) avevano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) avevano riportato negli anni scolastici 1957-58, 1958-59 e 1959-60 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo) il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche i professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, prendano parte agli analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1958 ed al 1° ottobre 1959.

La loro ammissione al presente concorso sarà disposta *con riserva*, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nelle graduatorie di merito relative ai concorsi per i posti disponibili alle predette date. In caso contrario essi s'intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli.
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1960 appartenevano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e che alla stessa data erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) avevano riportato negli anni scolastici 1957-58, 1958-59 e 1959-60 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Art. 4.
Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica - Ufficio concorsi

per merito distinto, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami s'intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o grafica prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante o dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte o grafiche, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1960 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazone delle prove d'esame e dei titoli

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove d esame e venticinque ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove d'esame e tra le categorie di titoli previste per il concorso per soli titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1960.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quelle di attuale appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove d'esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al croncorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano d'età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato rispettivamente, alla terza o quarta classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1960, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1) Nella domanda per l'ammissione al cocorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatte su carta legale da L. 200 e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi per merito distinto, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto d'appartenenza alla data del 1° ottobre 1960 nonchè quello di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1960;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

2) Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al Provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento di servizi ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1960 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

3) I candidati ciechi o mutilati che si trovano nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

4) Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 100 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1957-58, 1958-59, 1959-60 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal Provveditore agli studi su carta legale da L. 200 per il primo foglio e di L. 100 per ogni foglio successivo, aggiorna a dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) i candidati che intendano avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare, corredata della dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1960, devono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso riferimento, tranne che per i candidati che partecipino anche ai concorsi per merito distinto indetti per i posti disponibili al 1° ottobre 1958 e del 1° ottobre 1959, a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri e uffici; i certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, o, qualora abbia sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1961
Registro n. 42 Pubblica istruzione, foglio n. 274

Tabella annessa al bando dei concorsi per merito distinto riservati ai professori degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
1. Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ruolo corrispondente del ginnasio	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo
2. Lettere italiane e latine . .	Ruolo corrispondente del liceo classico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla Commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino
3. Lettere latine e greche . .	Idem	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia, con commento di carattere metrico
4. Storia e filosofia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia
5. Storia dell'arte	Idem	Prova scritta: illustrazione critica di un'opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla Commissione

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
6. Matematica e fisica	Ruolo corrispondente del liceo classico	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna)
7. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato tra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia
8. Lettere italiane e latine . .	Ruolo corrispondente del liceo scientifico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla Commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino
9. Storia e filosofia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato, fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia
10. Matematica e fisica	Idem	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna)
11. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia
12. Lingua straniera: francese inglese tedesco spagnolo	Idem	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario
13. Disegno	Idem	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro
14. Lettere italiane e storia . .	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico
15. Lettere latine e storia . . .	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino
16. Filosofia e pedagogia . . .	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla filosofia e uno alla pedagogia
17. Matematica e fisica	Idem	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna)
18. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, una alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia
19. Disegno	Idem	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro
20. Musica e canto corale . . .	Idem	Prova scritta: composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date
21. Maestra giardiniera	Idem	Prova scritta: trattazione di un quesito di pedagogia, storico o didattico, relativo ai metodi per l'educazione dell'infanzia

NOTE:

a) la scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla Commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo;

b) la lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, e per i concorsi di cui ai numeri 6, 7, 10, 11, 17, 18 le necessarie dimostrazioni sperimentali.

(3942) *Il Ministro*: Bosco

Concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1961, n. 1473;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1960, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti e scuole d'istruzione tecnica e professionale, rispettivamente alla III e IV classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

N. d'ordine	Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
		Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
	Istituti tecnici agrari (Insegnanti)		
1	Lettere italiane e storia	2	—
2	Matematica e fisica	1	—
3	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	1	—
4	Agricoltura	1	—
	Istituti tecnici commerciali e per geometri (Insegnanti)		
5	Lettere italiane e storia	16	4
6	Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
	a) francese	3	—
	b) inglese	12	—
	c) tedesco	1	—
7	Matematica e fisica	14	—
8	Chimica e merceologia	1	—
9	Costruzioni e disegno di costruzioni	1	—
10	Scienze naturali e geografia generale ed economica	3	—
11	Geografia generale ed economica	1	—
12	Ragioneria e tecnica commerciale	13	—
13	Materie giuridiche ed economiche	15	—
14	Agronomia ed estimo	1	—
15	Topografia	1	—
	Istituti tecnici industriali (Insegnanti)		
16	Lettere italiane e storia	9	1
17	Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
	a) francese	1	—
	b) inglese	3	—
18	Matematica	1	1
19	Matematica e fisica	3	1
20	Fisica	—	1
21	Elettrotecnica e laboratorio	—	1
22	Meccanica, macchine, disegno relativo	1	—
23	Chimica e laboratorio	1	—
24	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	1	—
25	Scienze naturali e geografia generale ed economica	1	—
26	Complicazioni per gli orologi e laboratorio	—	1
27	Orologeria generale. Disegno di orologeria	—	1
	Istituti tecnici nautici (Insegnanti)		
28	Lettere italiane	1	—
29	Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
	a) francese	1	—
	b) inglese	2	—
30	Matematica	1	—
	Istituti professionali (Insegnanti)		
31	Materie tecniche	9	—
32	Lingua straniera:		
	a) francese	1	—
	b) inglese	1	—
	(Insegnanti tecnici pratici)		
33	Esercitazioni pratiche:		
	a) assistenti alla presidenza	1	—
	b) assistenti ufficio tecnico e laboratorio tecnologico	2	—
	c) per l'aggiusteria	2	—
	d) per le coltivazioni	1	—
	e) per la lavorazione dei metalli	2	—
	Scuole tecniche commerciali (Insegnanti)		
34	Italiano, storia e geografia	3	—
35	Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *B*:		
	a) inglese	4	—
	b) tedesco	1	—
36	Scienze e merceologia	1	—
37	Computisteria e pratica commerciale	21	—
	Scuole tecniche industriali (Insegnanti)		
38	Italiano, storia e geografia	1	—
39	Matematica, fisica e chimica	2	—
40	Meccanica e disegno professionale	2	—
	(Insegnanti tecnici pratici)		
41	Esercitazioni pratiche: fucinatore e trattamenti termici	—	1
	Scuole professionali femminili (Insegnanti)		
42	Italiano, storia e geografia	1	—
43	Scienze e merceologia	1	—
44	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	1	—
45	Disegno	3	—
46	Economia domestica, esercitazioni ed igiene	1	—
	(Insegnanti tecnici pratici)		
47	Esercitazioni pratiche:		
	a) biancheria	3	—
	b) maglieria	1	1
	c) modisteria	—	1
	d) sartoria	2	1

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1960 appartenevano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) avevano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) avevano riportato negli anni scolastici 1957-58, 1958-59 e 1959-60 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione ai concorsi (lettera « a » del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, prendano parte agli analoghi concorsi per titoli ed esami (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1958 ed al 1° ottobre 1959. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dalla ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli

(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1960 appartenevano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) avevano riportato negli anni scolastici 1957-58, 1958-59 e 1959-60 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande. Prove e diario di esami. Commissioni.

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione tecnica Divisione I) *entro trenta giorni* a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento *delle prove di esame*.

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1960 e, nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prove scritte o prove sperimentali, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta, grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni Commissione giudicatrice di concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Nella prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove di esame e tra le categorie dei titoli previste dal comma seguente per i concorsi per soli titoli.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1960.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla

consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli, la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alla prova stessa, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione della graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli e a quelli per soli titoli, redatta su carta legale da L. 200 ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 4, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso al quale intende partecipare;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1960 nonchè quello di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultano comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1960;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al Provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento di servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1960 e non risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

I candidati ciechi o mutilati, che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio, in carta legale da L. 100, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1957-58, 1958-59 e 1959-60, nonchè le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciata dal Provveditore agli studi su carta legale da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per ogni foglio successivo, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) (per i candidati che intendono avvalersi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1960, debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento — tranne che per i concorrenti che partecipano anche ai concorsi per merito distinto indetti per i posti disponibili al 1° ottobre 1958 e al 1° ottobre 1959 — a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri e Uffici; i certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc. debbono indicare la votazione conseguita nella prova di esame;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve « curriculum » del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza o alla quarta classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei Provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1960, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*), annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1961

Il Ministro BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1961
Registro n. 41, foglio n. 183.

Tabella riguardante le materie o gruppi di materie, cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi e le prove di esame

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
1. Lettere italiane e storia . . .	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
2. Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
3. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Insegnanti di scienze naturali, geografia e patologia generale negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di patologia vegetale o di entomologia a scelta del candidato
4. Agricoltura	Insegnanti di agricoltura negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di agricoltura
5. Lettere italiane e storia . . .	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
6. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: *a*) francese *b*) inglese *c*) tedesco	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
7. Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
8. Chimica e merceologia . . .	Insegnanti di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica o di merceologia
9. Costruzioni e disegno di costruzioni	Insegnanti di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni
10. Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia, scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica
11. Geografia generale ed economica	Insegnanti di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di geografia generale ed economica
12. Ragioneria e tecnica commerciale	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato
13. Materie giuridiche ed economiche	Insegnanti di istituzioni di diritto; economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di diritto o di economia politica o di scienza finanziaria
14. Agronomia ed estimo	Insegnanti di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento di agronomia o di estimo catastale a scelta del candidato
15. Topografia	Insegnanti di topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di topografia e disegno topografico
16. Lettere italiane e storia . . .	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
17. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: *a*) francese *b*) inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
18. Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
19. Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
20. Fisica	Insegnanti di fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di fisica, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
21. Elettrotecnica e laboratorio	Insegnanti di elettrotecnica; laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di elettrotecnica
22. Meccanica, macchine, disegno relativo	Insegnanti di meccanica, macchine e disegno negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione a scelta del candidato di un argomento di meccanica o di macchine che comporti una prova grafica di disegno tecnico
23. Chimica e laboratorio . . .	Insegnanti di chimica, analisi chimica generale, elettrochimica, chimica generale ed inorganica e analisi chimica generale negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica
24. Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	Insegnanti d'impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, laboratorio tecnologico edile, resistenza dei materiali, estimo negli istituti tecnici industriali per edili	Prova scritta: trattazione di un argomento di tecnologia delle costruzioni o di una delle altre materie comprese nel gruppo, a scelta del candidato
25. Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali e geografia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali ed uno alla geografia generale ed economica
26. Complicazioni per orologi e laboratorio	Insegnanti di complicazioni per gli orologi e laboratorio negli istituti tecnici industriali per orologeria	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di complicazioni per gli orologi e laboratorio
27. Orologeria generale - Disegno di orologeria	Insegnanti di orologeria generale e disegno di orologeria negli istituti tecnici industriali per orologeria	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento scelto dal candidato tra due proposti dalla Commissione relativi l'uno alla orologeria generale, l'altro al disegno di orologeria
28. Lettere italiane . . .	Insegnanti di lettere italiane negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
29. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: *a*) francese *b*) inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
30. Matematica	Insegnanti di matematica e disegno geometrico negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
31. Materie tecniche	Insegnanti di materie tecniche negli istituti professionali	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo all'insegnamento impartito

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
32. Lingua straniera: a) francese b) inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti professionali	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
33. Esercitazioni pratiche: a) assistenti alla presidenza b) assistenti ufficio tecnico e laboratorio tecnologico c) per l'aggiusteria d) per le coltivazioni e) per la lavorazione dei metalli	Insegnanti tecnici pratici negli istituti professionali	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni
34. Italiano, storia e geografia . .	Insegnanti di cultura generale (italiano, storia e geografia) nelle scuole tecniche commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
35. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *B*: a) inglese b) tedesco	Insegnanti di lingua straniera nelle scuole tecniche commerciali	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
36. Scienze e merceologia	Insegnanti di scienze naturali, fisica e merceologia nelle scuole tecniche commerciali	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di scienze o di merceologia
37. Computisteria e pratica commerciale	Insegnanti di matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di matematica o di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato
38. Italiano, storia e geografia . .	Insegnanti di cultura generale (italiano, storia e geografia) nelle scuole tecniche industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
39. Matematica, fisica e chimica .	Insegnanti di matematica, elementi di fisica e di chimica nelle scuole tecniche industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di matematica o di fisica o di chimica a scelta del candidato
40. Meccanica e disegno professionale	Insegnanti di meccanica e macchine - Disegno professionale nelle scuole tecniche industriali per meccanici, tessili, minatori	Prova scritta: trattazione di un argomento di meccanica e di macchine
41. Fucinatore e trattamenti termici	Insegnanti tecnici pratici nelle scuole tecniche industriali	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni
42. Italiano, storia e geografia . .	Insegnanti di cultura generale (italiano, storia e geografia) nelle scuole professionali femminili	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
43. Scienze e merceologia	Insegnanti di scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di scienze o di merceologia
44. Matematica: nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	Insegnanti di matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia nelle scuole professionali femminili	Prova scritta: trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
45. Disegno	Insegnanti di disegno, nozioni di storia dell'arte nelle scuole professionali femminili	Prova grafica: illustrazione attraverso esemplificazioni grafiche, di un argomento del programma relativo ad uno dei laboratori tecnici
46. Economia domestica, esercitazioni ed igiene	Insegnanti di economia domestica, esercitazioni ed igiene nelle scuole professionali femminili	Prova scritta: trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
47. Esercitazioni pratiche: a) biancheria b) maglieria c) modisteria e) sartoria	Insegnanti tecnici pratici nelle scuole professionali femminili	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni

(3943)

Il Ministro: Bosco

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.